

di garanzia è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'art. 41, comma 1-*sexies* del codice antimafia);

e) all'art. 5 (*Finanziamento agevolato*), comma 1, lettera a), le parole «700.000,00 (settecentomila/00)» sono sostituite dalle seguenti parole: «2.000.000,00 (due milioni/00)»;

f) all'art. 5 (*Finanziamento agevolato*), comma 1, lettera c), le parole «dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni»;

g) all'art. 5 (*Finanziamento agevolato*), dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle pertinenze, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa beneficiaria, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio»;

h) all'art. 5 (*Finanziamento agevolato*), dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente comma:

«1-*ter*. Il privilegio di cui al comma 1-*bis* può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5 dell'art. 41-*bis* del codice antimafia. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo»;

i) all'art. 5 (*Finanziamento agevolato*) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente comma:

«1-*quater*. Il privilegio di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5 dell'art. 41-*bis* del codice antimafia, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e quelli di cui all'art. 2751-*bis* del codice civile»;

j) all'art. 7 (*Presentazione e valutazione delle domande*) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l'accesso ai finanziamenti agevolati è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'art. 41, comma 1-*sexies* del codice antimafia».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2019

Il Ministro
dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1067

19A07880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 dicembre 2019.

Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO


Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracannoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 10 gennaio 2002 viene fissata in euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissata in euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;



Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: euro 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: euro 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: euro 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: euro 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracani previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/1980;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa agenzia con il quale la misura del sovracano annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata ad euro 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa agenzia con il quale la misura del sovracano annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a euro 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa agenzia con il quale la misura del sovracano annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata ad euro 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 15834 in data 6 dicembre 2017 di questa agenzia con il quale la misura del sovracano annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, viene elevata ad euro 5,78 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,67 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019 è stata + 1,5 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica - nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2019;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracano è da elevare, per il biennio 2020-2021, per le piccole derivazioni d'acqua da euro 5,78 ad euro 5,87, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da euro 7,67 ad euro 7,78 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di euro 0,09 e di euro 0,11;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracano annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 5,87, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracano annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 7,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 4 dicembre 2019

Il direttore: CARPINO

19A07905

